



*Al Ministro dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste*

**“Nuove disposizioni nazionali per la gestione della pesca della specie *Anguilla europea*”  
(*Anguilla anguilla*)**

**VISTO** il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e ss.mm.ii., recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, gli articoli 4, 5, 33 e 34;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2019, n. 179 recante “*Regolamento organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*”, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 marzo 2020, n. 53;

**VISTI** gli artt. 1 e 3 del Decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173 pubblicato in G.U. n. 264 dell’11 novembre 2022 e convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204 (in G.U. 04/01/2023, n. 3), recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, con il quale il “*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF)*”;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e ss.mm.ii., relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e in particolare l’allegato B, che include tra le specie l’anguilla (*Anguilla anguilla*);

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del Regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1626/94;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1100/2007 del 18 settembre 2007 che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea;

**VISTO** il Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n.1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell’8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;



*Al Ministro dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste*

**VISTA** la decisione C (2011) 4816 dell'11 luglio 2011 della Commissione europea (notificata in data 20.07.2011 con nota prot. n. 6877) con la quale è stato approvato il Piano Nazionale di Gestione dell'anguilla, comprendente nove piani regionali;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre del 2013 relativo alla Politica Comune della Pesca;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 2019/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 2023/2124 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 ottobre 2023 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo relativo alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) (GU L, 2023/2124, 12.10.2023);

**VISTO** il Reg. (UE) n. 2023/2842 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca;

**VISTA** la Raccomandazione CGPM/47/2024/1 relativa a misure a lungo termine l'Anguilla europea nel mare Mediterraneo;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2025/219 del Consiglio del 30 gennaio 2025 che stabilisce, per il 2025, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio dell'8 gennaio 2002 "Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali", pubblicato nella G. U. 18 gennaio 2002, n. 15;

**VISTO** il Decreto legislativo del 26 maggio 2004 n.154 recante "Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'arti.1 comma 2, della legge del 7 marzo 2003, n.38

**VISTO** il Decreto legislativo 27 maggio 2005, n.100 recante "*Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38*";



*Al Ministro dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste*

**VISTO** il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2011 “Disciplina della pesca e della commercializzazione del novellame di anguilla della specie *Anguilla anguilla* (CÈCA), pubblicato nella G.U. del 26 gennaio 2011, n. 20;

**VISTO** il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 concernente misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (pubblicato nella G. U. del 1° febbraio 2012, n. 26);

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 403 del 25 luglio 2019 recante “Disposizioni nazionali sul periodo di chiusura annuale della pesca per la specie *Anguilla europea*”;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 0111260 del 6 marzo 2024 recante “Nuove disposizioni nazionali per la gestione della pesca della specie *Anguilla europea*” (*Anguilla anguilla*);

**CONSIDERATA** la necessità di adeguarsi a quanto stabilito dalla sopramenzionata Raccomandazione CGPM/47/2024/1 e dall'art. 4 del Regolamento (UE) 2025/219 del Consiglio del 30 gennaio 2025;

**SENTITO** il parere delle regioni aderenti al Piano Nazionale Anguilla (Reg. (CE) n.1100/2007), nonché il parere delle associazioni di categoria durante la riunione del 20 febbraio 2025;

**ATTESA** la necessità di confermare quanto disposto dal precedente Decreto Ministeriale 25 luglio 2019, n. 403 e di integrare il medesimo alla luce delle evidenze scientifiche successivamente acquisite e in virtù della sopracitata normativa unionale;

**DECRETA**

**Articolo 1**

1. La pesca della specie “*Anguilla europea*” (*Anguilla anguilla*), visto il disposto del D.M. 25 luglio 2019 n. 403, è vietata in tutte le regioni italiane dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno.
2. Un ulteriore periodo di chiusura della pesca è stabilito, limitatamente all'anno 2025, dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2025, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 2025/219.
3. Durante il periodo individuato dai precedenti commi 1 e 2 non deve essere impedita la migrazione della specie verso il mare in tutti gli ambienti naturali, inclusi lagune e valli aperte al flusso marino.



*Al Ministro dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste*

**Articolo 2**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle attività di pesca commerciale, all'allevamento estensivo dell'Anguilla europea in ambiente vallivo aperto al flusso migratorio da e verso il mare, nelle acque dolci, marine e salmastre nazionali, effettuato in coerenza con gli obiettivi di conservazione previsti dal Regolamento (CE) n. 1100/2007 e in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Gestione dell'Anguilla europea, nonché in linea con le dinamiche temporali di migrazione della specie nell'area mediterranea.

**Articolo 3**

1. Il periodo di chiusura, individuato all'articolo 1, è comune a tutte le Regioni italiane che attuano il Piano Nazionale di Gestione dell'Anguilla europea, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1100/2007, ovvero: Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Puglia, Umbria e Sardegna.

**Articolo 4**

1. La pesca a mare dell'“Anguilla europea” (*Anguilla anguilla*) è vietata in tutte le Regioni durante tutto l'anno 2025 senza eccezione alcuna.

**Articolo 5**

1. La pesca sportiva della specie “Anguilla europea” (*Anguilla anguilla*) è vietata su tutto il territorio nazionale per tutto l'anno 2025.

**Articolo 6**

1. Le attività di pesca commerciale degli esemplari di lunghezza complessiva inferiore a 12 cm (ceche) sono vietate durante tutto l'anno 2025. Si intendono escluse dal presente divieto le attività di ripopolamento ai fini della conservazione della specie, ai sensi del Reg. (CE) n. 1100/2007.

**Articolo 7**

1. Per l'anno 2025, la commercializzazione della specie “Anguilla europea” (*Anguilla anguilla*) come prodotto della pesca è permessa dal 1° luglio 2025 fino al 20 gennaio 2026.
2. Il prodotto da acquacoltura intensiva o da ambiente vallivo chiuso al flusso marino può essere commercializzato durante tutto l'anno 2025.



*Al Ministro dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste*

**Articolo 8**

1. Per le Regioni che non aderiscono al Piano Nazionale di Gestione dell'Anguilla europea vige la chiusura della pesca della specie. Tale disposizione riguarda la pesca sportiva e commerciale nelle acque nazionali, dolci, marine e salmastre, per tutti gli stadi del ciclo vitale della specie Anguilla europea.

Il presente Decreto è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Francesco Lollobrigida